



SENT. 81/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela ACANFORA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere relatore

Ida CONTINO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **59307** del registro di segreteria, proposto da:

- **OMISSIS**, nato il OMISSIS ad OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avv. Giovannino Rossi - indirizzo p.e.c.:
avvgiovanninorossi@puntopec.it -

contro

- **INPS**, persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia
Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)
Giuseppina Giannico (pec

	SENT. 81/2024	2	
	<u>avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it</u>) e Antonietta Coretti		
	(pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), elettivamente		
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici		
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 653/2021,		
	pubblicata in data 8 giugno 2021.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell’udienza pubblica del 19 marzo 2024, con l’assistenza della dott.ssa		
	Alessandra Carcani, omessa, con il consenso delle parti, la relazione da parte		
	del cons. Domenico Guzzi, udito l’avv. Alvisè Vergerio Di Cesana per delega		
	dell’avv. Giovannino Rossi, per l’appellante, e l’avv. Antonietta Coretti, per		
	l’Istituto previdenziale.		
	FATTO		
	Con la gravata sentenza, il giudice monocratico presso la Sezione		
	giurisdizionale per la Campania ha respinto il ricorso del sig. OMISSIS, ex		
	dipendente della Polizia penitenziaria, in quiescenza dal 1° gennaio 2018, con		
	cui aveva lamentato l’erronea determinazione del trattamento pensionistico in		
	godimento.		
	In particolare aveva contestato il mancato riconoscimento del diritto a vedersi		
	quantificato l’assegno di pensione in base della percentuale prevista dall’art.		
	54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ciò sul presupposto che		
	alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità compresa tra 15		
	e 20 anni di servizio e tuttavia non superiore, sempre alla suddetta data, ai 18		
	anni di contribuzione, ragione per cui la pensione avrebbe dovuto essere		

riliquidata tenendo conto dell'aumento percentuale della base di calcolo previsto dalla citata norma.

In particolare, il primo giudice ha respinto la domanda sul rilievo che il ricorrente appartenesse ad una istituzione ad ordinamento civile e non militare dello Stato.

Con atto d'appello ritualmente proposto, il pensionato ha lamentato la *“violazione ed erronea applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1073”*, anche *“in relazione all'art. 3 e 38 della Costituzione ed all'art. 19 della legge n.183/2010”*.

Secondo l'appellante, il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore di diritto nell'escludere l'applicazione dell'art. 54 cit. per via dello *status* di non militari degli appartenenti all'ex Corpo degli agenti di custodia.

L'interessato, pur non contestando il dato della smilitarizzazione del Corpo ad opera della legge n. 395 del 15 dicembre 1990, tuttavia sostiene che prima di allora gli agenti di custodia appartenevano ad una organizzazione rientrante nel comparto sicurezza con tutte le peculiarità del caso, prima tra tutte quella di svolgere un'attività assimilabile alle funzioni di strutture militari.

D'altra parte, all'atto dell'arruolamento non c'è dubbio – secondo la prospettazione dell'appellante – che il Corpo *de quo* avesse natura di militare, sulla quale non ha certo potuto incidere la richiamata normativa sulla smilitarizzazione in quanto certamente priva di efficacia retroattiva e tale da creare i presupposti per nutrire legittimo affidamento sul mantenimento di tale status ai fini pensionistici.

Inoltre, non riconoscendo il diritto alla rivalutazione, si andrebbe in contrasto non solo con la *“specificità”* delle funzioni riconosciuta dalla legge n.

183/2010 agli appartenenti alle forze di polizia ancorché smilitarizzate, con ciò risultando confermata la non assimilabilità di queste ultime al ruolo del personale civile dello Stato, ma si violerebbero anche principi di rango costituzionale per l'evidente disparità di trattamento che si determinerebbe con le altre forze di polizia ad ordinamento militare, che hanno invece mantenuto il diritto al beneficio previsto dall'indicato art. 54.

L'appellante ha, quindi, concluso per la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento del suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento previa applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

L'Inps si è ritualmente costituito con memoria depositata il 23 gennaio 2024. Sostiene che la sentenza impugnata si presenta in linea con la giurisprudenza della Corte dei conti e anche con la novella legislativa recata dall'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre, n. 234, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, norma da interpretarsi in base all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, a termini del quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*, ed in coerenza con il principio generale - già enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 434/2002 -, secondo il quale *“le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa”*; di conseguenza afferma che potrà essere applicata ai soli trattamenti da liquidare con decorrenza 1° gennaio 2022.

In via subordinata, ha richiamato il recente orientamento espresso dalle Sezioni di appello di questa Corte dei conti, che hanno concluso, anche in favore di soggetti già in quiescenza, (cfr. sent. sez. II n. 76/2023, sez. I n. 189/2022, n. 123/2022), per l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo a

decorrere dal 1° gennaio 2022.

Conclusivamente, l'Inps ha chiesto che l'odierno appello sia respinto; in via gradata, che venga accolto col riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 2,44 % a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In udienza, l'avv. Vergerio Alvise di Cesana, per l'appellante e l'avv. Coretti, per l'INPS, si sono riportati agli scritti in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello può trovare parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

I. La questione investe la portata dell'art. 54, oggetto di un duplice recente intervento dell'organo di nomofilachia contabile.

Con le pronunce n. 1 e n. 12 del 2021, le Sezioni riunite hanno riletto in chiave evolutiva l'art. 54 del citato testo unico, giungendo alla conclusione che al personale militare non sia applicabile *“l'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, essendo inserito nel Capo I (“Personale civile”), del Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”) del richiamato T.U.”* in quanto *“destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rappresenta appunto una “norma di sistema”; nei confronti del personale militare, invece, opera la*

speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II (“Personale militare”) all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'art. 54”. Il primo comma

di tale ultima disposizione “*nel prevedere che al militare, che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile, spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo*”, è stato interpretato nel senso che - derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato – avrebbe introdotto “*una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento e, in particolare, non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio*”. E, tuttavia, l’impatto prodotto dalla legge n. 335/1995 ha imposto la ricerca di una soluzione interpretativa che, per i militari in quiescenza con il sistema “misto” consentisse di escludere i 20 anni di servizio come soglia di applicazione dell’aliquota complessiva del 44% (considerato che, superati i 18 anni al 31.12.1995, il trattamento pensionistico deve calcolarsi con il sistema retributivo puro), e di valorizzare la “specialità” del regime riservato, in via esclusiva, al personale militare proprio dall’art. 54 cit. L’unico coefficiente compatibile con l’attuale quadro legislativo è stato indicato nel 2,44% (= 44/18), in quanto utile a consentire di applicare “*una scala di accrescimento reale*”, rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

Il detto coefficiente è stato ritenuto applicabile anche a coloro che, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato meno di 15 anni di servizio utile (Sezioni

riunite sent. n. 12/2021/QM).

A tali principi si sono conformati numerosi e ormai consolidati arresti delle

Sezioni di appello di questa Corte dei conti (*ex plurimis*, tra le più recenti, Sez. II

app. nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313,312,165, 139, n.130 del 2023; nn. 399, 448,

449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app. nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. I

app. nn. 97 e 99 del 2022; Sez. app. Sicilia n.14/2022).

Analogamente, lo stesso Istituto previdenziale ha dato atto della forza

innovatrice delle dette pronunce, con appositi atti interni (circolare n. 107 del

14 luglio 2021 e circolare n. 199 del 29 dicembre 2021).

II. Tanto puntualizzato, il Collegio osserva che nel caso di specie,

l'applicazione dei benefici indicati dalla citata disposizione è invocata da un

ex appartenente alla Polizia Penitenziaria, Istituzione pacificamente non

rientrante tra quelle ad ordinamento militare.

Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio

2022), il coefficiente elaborato dall'organo nomofilattico con le citate

pronunce n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021 è divenuto oggetto di una specifica

e testuale estensione anche in favore delle organizzazioni di polizia non ad

ordinamento militare.

L'art. 1, comma 101, infatti, testualmente recita “*Al personale delle Forze di*

polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di

un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si

applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19

della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del

calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema

misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”;

mentre con il successivo comma 102 è stata regolata la provvista finanziaria,

dall’anno 2022 all’anno 2031.

Orbene, la questione di diritto che la giurisprudenza ha dovuto dirimere sin

dai primi momenti della sua entrata in vigore, era se l’indicato art. 1, comma

101, dovesse trovare applicazione anche in favore del personale già in

quiescenza alla data del 31 dicembre 2021 e, in caso positivo, se nei confronti

di detto personale, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico

con l’applicazione della percentuale di rivalutazione del 2,44% fosse

configurabile sin dal collocamento in pensione, ovvero esclusivamente dalla

data dal 1° gennaio 2022.

La linea interpretativa prescelta da questa Sezione centrale d’appello è stata

quella di includere tra i beneficiari gli ex appartenenti al Corpo transitati in

quiescenza entro il 31 dicembre 2021, ma riconoscendo loro il diritto alla

rivalutazione a partire dai soli ratei pensionistici maturati dopo l’entrata in

vigore della disposizione (1° gennaio 2022), ciò sostanzialmente nella

considerazione del fatto che, trattandosi di norma priva di valenza

interpretativa autentica, la stessa non avrebbe potuto dispiegare alcun effetto

retroattivo. Ciò, anche perché si è fondatamente ritenuto che l’art. 54 del

d.P.R. n. 1092/1973 fosse scevro da ambiguità tali da giustificare come

ragionevole un intervento retroattivo del legislatore interprete, secondo il

costante insegnamento della Corte costituzionale, a tenore del quale il

legislatore può sì adottare norme di interpretazione autentica “*in presenza di*

incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti

giurisprudenziali”, ma “*anche quando la scelta imposta dalla legge rientri*

tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore” (ex plurimis, C. cost. sentt. n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007)”.

Tale impostazione è stata seguita dall’Istituto previdenziale con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022, ma soprattutto ha trovato l’avallo della Corte costituzionale nella recente sentenza n. 33 del 1° marzo 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo *jus superveniens* costituito dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “*giustamente*” avere una “*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*”; peraltro, la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sull’analoga questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di Stato e, con l’ordinanza n. 36 dell’8 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, “*alla luce del mutato quadro normativo*” riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto “*la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale*”.

III. Alla stregua delle sopra esposte considerazioni e del quadro normativo e

	SENT. 81/2024	10	
	giurisprudenziale sin qui delineato, si può ritenere assorbito ogni altro profilo		
	di contestazione in omaggio al principio della sintesi motivazionale (art. 5,		
	comma 2, c.g.c e dell’art. 17, comma 1, All. 2, norme att. c.g.c.) e, pertanto,		
	concludere, in parziale accoglimento del gravame (<i>ex plurimis</i> , di questa		
	Sezione II app nn. 41, 114, 254 e 277 del 2022; nn. 77, 105, 106, 107, n.176		
	del 2023), peraltro in linea con le altre sezioni di appello (tra le altre, Sez. I,		
	sentt. nn. 45 e 123 del 2022; Sez. III, nn. 289 e 290 del 2022) nel senso che		
	al sig. OMISSIS, con un’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 di 15 anni,		
	mesi 9, giorni 11 di servizio utile, deve essere riconosciuto il diritto		
	all’applicazione, sulla quota della pensione da calcolare col sistema		
	retributivo, un coefficiente di rendimento pari al 2,44% a decorrere dal 1°		
	gennaio 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data. Dalla data di		
	maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a		
	decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra		
	interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art.167, comma 3, c.g.c., fino		
	all’effettivo soddisfo.		
	Quanto alle spese, la novità interpretativa introdotta dalle pronunce		
	nomofilattiche e la novella legislativa ne giustificano l’integrale		
	compensazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della		
	sentenza impugnata, riconosce all’appellante il diritto alla riliquidazione della		
	pensione in godimento con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema		

	SENT. 81/2024	11	
	retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo		
	determinato nel 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e quindi senza		
	arretrati antecedenti a tale data. Dalla data di maturazione di ciascun rateo		
	arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve		
	essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai		
	sensi dell’art.167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.		
	L’Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 4 APRILE 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		

SENT. 81/2024

12

Firmato digitalmente

SENT. 81/2024

12

Firmato digitalmente

SENT. 81/2024

12

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 4 APRILE 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 4 APRILE 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

--

--	--

[illegible]

--
